

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 2012, n. 22

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", della legge provinciale sugli impianti a fune e della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini

(b.u. 6 novembre 2012, n. 45)

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"

Art. 1 - Art. 7
omissis ⁽¹⁾

Art. 8

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale n. 20 del 1993

omissis ⁽²⁾

4. Le modificazioni degli articoli 17 e 18 della legge provinciale n. 20 del 1993 disposte da questo articolo e dall'articolo 7 relative alla composizione e all'elezione del consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine si applicano con riferimento alla prima elezione del presidente del collegio provinciale delle guide alpine successiva alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 9 - Art. 20
omissis ⁽³⁾

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune)

Art. 21 - Art. 26
omissis ⁽⁴⁾

Art. 27

Inserimento dell'articolo 52 ter nella legge provinciale sugli impianti a fune

1. *omissis* ⁽⁵⁾

2. I gestori di tracciati per la discesa di mountain bike esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo, anche se al di fuori delle aree sciabili, possono, entro sessanta giorni dalla medesima data, presentare domanda alla struttura provinciale competente in materia di turismo per il riconoscimento dei predetti tracciati quali bike park secondo quanto previsto dall'articolo 52 ter della legge provinciale sugli impianti a fune, introdotto dal comma 1.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la struttura provinciale competente in materia di turismo indice una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), alla quale partecipano, oltre alla struttura convocante, le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e foreste e un rappresentante del comune.

4. La conferenza di servizi prevista dal comma 3 si esprime in merito alla conformità del tracciato con quanto previsto dall'articolo 52 ter della legge provinciale sugli impianti a fune, introdotto dal comma 1, e alla compatibilità con la tutela del paesaggio, del patrimonio forestale e con l'impostazione generale del piano regolatore generale.

5. Se la conferenza di servizi prevista dal comma 3 si esprime favorevolmente all'unanimità, il provvedimento della struttura provinciale competente in materia di turismo di riconoscimento della qualifica di bike park sostituisce a tutti gli effetti ogni atto di assenso in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e foreste previsti dalle norme provinciali vigenti, ivi compreso il titolo edilizio.

6. La conferenza di servizi prevista dal comma 3 può subordinare l'efficacia del provvedimento di riconoscimento all'esecuzione di determinate prescrizioni e stabilire un termine per la loro esecuzione. In caso di mancata esecuzione entro il termine previsto, e fatto salvo il rilascio di una sola proroga adeguatamente motivata, il provvedimento di riconoscimento perde efficacia e il comune adotta i provvedimenti ripristinatori previsti dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

Art. 28 - Art. 29
omissis ⁽⁶⁾

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)

Art. 30
omissis ⁽⁷⁾

Art. 31
omissis ⁽⁸⁾

NOTE

(1) Articoli modificativi del titolo, degli articoli 1, 3, 10, 17, della rubrica del titolo I e sostitutivi dell'art. 16 bis della l.p. 23 agosto 1993, n. 20; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima

legge.

- (2) Commi modificativi dell'art. 18 della l.p. 23 agosto 1993, n. 20; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (3) Articoli modificativi degli articoli 20, 21, 24, 25, 27 bis, 29, 40, 40 bis, 47, sostitutivi dell'art. 27, abrogativi dell'art. 43 e introduttivi dell'art. 69 bis nella l.p. 23 agosto 1993, n. 20; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (4) Articoli modificativi degli articoli 1, 4, 35 e introduttivi degli articoli 48 bis, 48 ter e 52 bis nella legge provinciale sugli impianti a fune; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (5) Comma introduttivo dell'art. 52 ter nella legge provinciale sugli impianti a fune; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (6) Articoli modificativi degli articoli 54 e 55 della legge provinciale sugli impianti a fune; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (7) Articolo modificativo dell'art. 22 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (8) Articolo introduttivo dell'art. 22 bis nella legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.